



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



PIANO SVILUPPO
E COESIONE
SICILIA



Avviso Fare Impresa in Sicilia – FAIn Sicilia

Approvato con D.D.G. 2615_3S_2023 del 30/11/2023

F.A.Q. (versione del 16.01.2024)

Modalità di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni

Quesito n. 1.

La quota di cofinanziamento di cui all'art. 8.3 dell'Avviso dovrà essere comprovata dal soggetto richiedente all'atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni?

Risposta

Sì. Nel caso di soggetti richiedenti non ancora costituiti in forma d'impresa, la documentazione comprovante la disponibilità della quota di cofinanziamento potrà essere prodotta da ciascun soggetto coinvolto nella compagine sociale dell'impresa costituenda.

Quesito n. 2.

Nel caso in cui il Sig. X risulti essere socio della Società Y e quest'ultima intendesse presentare una propria istanza di accesso alle agevolazioni a valere sull'Avviso FAIn, il Sig. X può presentare a sua volta un'autonoma istanza di accesso alle agevolazioni dello stesso avviso assieme ad altre persone fisiche che intendano costituirsi come impresa nell'eventualità di accoglimento della medesima istanza?

Risposta

No. Uno stesso soggetto richiedente non può presentare più di una sola domanda di accesso alle agevolazioni. La stessa limitazione sussiste anche in capo ai singoli soci del soggetto richiedente.

Quesito n. 3.

Dove posso reperire le versioni editabili dei vari formulari di cui è prevista la compilazione ai fini della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni?

Risposta

La versione editabile della modulistica sarà disponibile in compilazione a partire dal 16.01.2024. Per la compilazione della stessa, i soggetti interessati dovranno avvalersi delle apposite funzionalità della piattaforma resa disponibile da IRFIS all'indirizzo <https://incentivisicilia.irfis.it>.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



PIANO SVILUPPO
E COESIONE
SICILIA



SICILIA 14-20

Quesito n. 4.

Possono accedere alla misura di agevolazioni di cui all'Avviso "FAIn" i soggetti proponenti che alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni non dispongano ancora della disponibilità effettiva di una sede fisica dove realizzare il programma di investimenti?

Risposta

Sì, a condizione che il soggetto proponente individui, già in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, l'immobile nel quale intenda realizzare gli investimenti con il sostegno pubblico ed accluda alla stessa domanda di accesso alle agevolazioni un'apposita dichiarazione resa dal titolare del diritto di utilizzo dello stesso da cui si evinca la disponibilità a concederlo in uso al soggetto richiedente per un periodo almeno pari alla durata del periodo di realizzazione del programma di investimenti maggiorato di ulteriori tre anni dalla data di presunto completamento dello stesso. Il soggetto richiedente le agevolazioni dovrà in ogni caso produrre evidenza del titolo di disponibilità effettivo dell'immobile debitamente registrato non oltre 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Si precisa che l'immobile presso il quale si intende realizzare il programma di investimenti dovrà risultare idoneo allo svolgimento dell'attività economica che si intende svolgere/avviare.

Si ricorda, altresì, che il contratto di comodato d'uso non è ritenuto ammissibile quale valido titolo di disponibilità dell'immobile.

Quesito n. 5.

Ai fini del rispetto della disciplina del cumulo degli aiuti in "de minimis", il tetto massimo di agevolazioni concedibili è da ritenersi quello fissato dal Reg. UE n. 1407/2013 (max 200.000€ nel triennio per impresa unica) o quello ampliato introdotto dal Reg. UE n. 2023/2831 (max 300.000€ nel triennio per impresa unica)?

Risposta

Fermo restando il massimale di agevolazione concedibile a ciascun soggetto beneficiario definito all'interno dell'Avviso in € 200.000,00, ai fini della verifica dell'eventuale superamento del massimale di cumulo per impresa unica previsto dal regime de-minimis, a partire dal 01 gennaio 2024 sarà presa a riferimento la nuova soglia massima di € 300.000,00 prevista dal Reg. UE n. 2023/2831.

Alla stessa verifica si procederà mediante acquisizione di idonea interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti.

Quesito n. 6.

È possibile partecipare all'Avviso con più programmi di spesa (presentati da parte di più imprese con progetti distinti tra loro) a valere sul medesimo immobile?

Risposta

No, a meno che sia possibile definire una segregazione fisica/temporale degli spazi utilizzati per la realizzazione di ciascun programma di spesa e per le attività da svolgere. Gli stessi spazi dovranno disporre di contratti di utenza (es. elettricità, ecc.) del tutto indipendenti.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



PIANO SVILUPPO
E COESIONE
SICILIA



Quesito n. 7.

L'impresa X svolge attività turistico-ricettiva e intende integrare la propria gamma di servizi offrendo ai propri ospiti la possibilità di fare escursioni in barca. In tale evenienza è ammissibile alle agevolazioni il costo relativo all'acquisizione di un'imbarcazione o di un natante?

Risposta

L'integrazione e la qualificazione dei servizi offerti all'utenza rientrano tra le finalità dell'Avviso FAInSicilia, tuttavia, nel caso in specie, l'acquisizione di imbarcazioni e/o di natanti da concedere in locazione e/o noleggio ai propri clienti costituisce un'attività economica a sé stante che, nel rispetto delle norme di cui al codice della navigazione, può essere svolta soltanto dai soggetti muniti di idonee qualificazioni e titoli, e comunque mediante attivazione di un apposito codice di attività economica pertinente.

Ove tali requisiti dovessero sussistere, il soggetto richiedente dovrà documentare altresì il possesso di un idoneo titolo di disponibilità dello spazio fisico (ormeggio) presso il quale l'imbarcazione e/o il natante sarà messo a dimora e esercizio.

Quesito n. 8.

Ai fini dell'ammissibilità delle spese al sostegno finanziario pubblico dell'Avviso "FAIn" sono ammissibili i costi sostenuti dal soggetto beneficiario delle agevolazioni a fronte di attività svolte in economia mediante commessa interna?

Risposta

No. In conformità con quanto previsto dall'art. 7 comma 5 dell'Avviso "i beni e/o i servizi devono essere acquistati da terzi che non hanno relazioni con il soggetto beneficiario acquirente. In particolare, i beni non possono essere oggetto di compravendita tra l'impresa beneficiaria e imprese che nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione o successivamente ad essa si siano trovate nelle condizioni di cui all'art. 2359 del Codice civile, ovvero controllate e collegate, o siano entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti, nonché - in caso di Rete o Consorzio di Imprese - i beni non possono essere oggetto di compravendita tra le imprese che costituiscono la Rete e/o Consorzio"; per quanto riportato, i costi sostenuti dal soggetto beneficiario per la realizzazione di attività e/o interventi in economia mediante commessa interna non sono ammissibili.

Quesito n. 9.

Ai fini della determinazione della quota di cofinanziamento privato di cui all'art. 11.11 dell'Avviso, nel "costo totale lordo del programma di investimento" posto a denominatore del rapporto richiamato nel medesimo articolo, deve essere considerata anche l'IVA associata agli interventi di cui si prevede la realizzazione nel programma di spesa?

Risposta

In conformità con la definizione riportata nell'art. 4.1.c) dell'Avviso, il "cofinanziamento privato" costituisce "la quota di risorse finanziarie apportata dal soggetto richiedente a copertura, unitamente alle agevolazioni pubbliche del presente Avviso, dell'intero costo del programma di spesa ammissibile associato alla realizzazione del progetto imprenditoriale. Rientra nella suddetta definizione anche l'eventuale apporto di risorse finanziarie derivante da indebitamento bancario del soggetto richiedente le agevolazioni non assistito da alcuna garanzia pubblica. Non rientrano nella predetta definizione gli apporti derivanti dalla valorizzazione di ogni eventuale asset e/o fattore produttivo impiegato per la realizzazione del progetto imprenditoriale".

Per quanto sopra, l'IVA concorre alla determinazione del "costo totale lordo del programma di investimento" solo laddove la stessa imposta costituisca un costo per il soggetto richiedente, in quanto non recuperabile in ragione del regime fiscale di appartenenza.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



PIANO SVILUPPO
E COESIONE
SICILIA



SICILIA 14-20

Quesito n. 10.

L'impresa X costituita nel 2009 intende attivare una nuova unità produttiva con annesso nuovo codice di attività economica diverso rispetto a quello già esercito.

L'attivazione di una nuova unità produttiva come sopra descritta abilita l'impresa X a presentare validamente istanza a valere sull'Avviso FAIn?

Risposta

No. Le disposizioni di cui all'art. 5.1 dell'Avviso prescrivono – quali requisiti di ammissibilità soggettiva – che le imprese richiedenti debbano risultare iscritte come attive presso il Registro imprese da non più di 36 mesi a far data dalla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.

Quesito n. 11.

L'impresa Y intende acquistare con l'assistenza finanziaria dell'Avviso FAIn un nuovo automezzo per l'esercizio della propria attività economica. Preso atto che l'automezzo oggetto di acquisizione è identificato in uno specifico modello prodotto e commercializzato da una determinata casa automobilistica, ai fini della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni è comunque necessario produrre 3 preventivi per lo stesso bene, atteso che il prezzo è definito dalla casa madre?

Risposta

Benchè l'impresa richiedente intenda acquistare uno specifico modello di automezzo, ai fini della partecipazione all'Avviso FAIn è comunque richiesta la presentazione di almeno 3 preventivi per lo stesso bene che si intende acquisire, ciò al fine di consentire di esperire un idoneo giudizio di congruità sul costo dello stesso bene.

Con specifico riferimento alla fattispecie oggetto di quesito, i preventivi richiesti dovranno riferirsi a modelli di automezzi tra loro assimilabili (per caratteristiche, tipologia di allestimento e fascia di prezzo) forniti da differenti case automobilistiche e/o concessionari.

Quesito n. 12.

È possibile presentare istanza per la realizzazione e la gestione di un canile che offra servizi sia agli enti locali per il contrasto al fenomeno del randagismo, sia ai privati per l'offerta di servizi di pensione e toeletta per cani?

Risposta

Il codice di attività economica assimilabile all'attività d'impresa oggetto del quesito sembra potersi ricondurre al 96.09.04 – "Servizi di cura degli animali da compagnia" della classificazione ATECO 2007. Esso comprende anche attività di: servizi di cura degli animali da compagnia quali: presa in pensione, toelettatura, addestramento, custodia.

Lo stesso codice non rientra in alcuno dei settori economici non ammissibili alle agevolazioni di cui all'Avviso FAIn (cfr. Allegato 1 allo stesso Avviso), pertanto, la stessa attività economica deve intendersi come eleggibile alle agevolazioni di cui al medesimo Avviso pubblico, laddove essa venga svolta a carattere di attività imprenditoriale.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



Quesito n. 13.

È possibile presentare istanza per la realizzazione e la gestione di un impianto sportivo destinato alla pratica del calcio?

Risposta

Sì. L'attività economica avente ad oggetto la gestione degli impianti sportivi non rientra in alcuno dei settori economici esclusi dalle agevolazioni di cui all'Avviso FAIn (cfr. Allegato 1). Anche in questo caso, come per il quesito precedente, l'attività economica deve essere svolta con carattere imprenditoriale, pertanto il soggetto richiedente dovrà risultare un operatore economico già iscritto o che dovrà iscriversi al Registro delle imprese come prescritto dall'art. 5 dell'Avviso.

Quesito n. 14.

È possibile partecipare validamente all'Avviso costituendo una nuova attività economica in campo ottico è possibile utilizzare la licenza contingentata subentrando a quella di un altro operatore economico in procinto di cessare la propria attività?

In dettaglio, si prevede di presentare un progetto che considera la costituzione di una nuova società (dotata dei requisiti previsti dal Bando), la cui ubicazione sarà nella stessa struttura di ottica che è in procinto di chiudere quindi già autorizzata dallo Stato mediante concessione di licenza contingentata.

Per cui, si chiede nel modello di *business plan* da presentare all'interno dell'allegato 4 - "Adempimenti amministrativi e/o gestionali necessari all'esercizio dell'attività e/o titoli autorizzativi necessari alla realizzazione del programma di spesa" se è possibile indicare che per l'esercizio della futura attività si acquisirà la licenza della precedente attività (allegando anche un documento che attesti con certezza l'accordo raggiunto tra il precedente possessore e la società richiedente), senza che questa venga considerata come continuazione di una precedente attività essendo entità differenti e la società che verrà a costituirsi sarà composta da soggetti differenti.

Risposta

Sì. Il subentro in altra attività economica esercitata da altro operatore economico non è escluso dalla possibilità di accedere alle agevolazioni di cui all'Avviso FAIn. Si rappresenta, in ogni caso, che non costituiscono spese ammissibili gli eventuali costi connessi con il subentro in altro titolo autorizzativo che abiliti a svolgere l'attività economica, né alcun altro costo connesso con l'acquisizione di beni e/o che afferiscono al complesso aziendale esercitato dall'operatore economico oggetto di subentro.

Quesito n. 15.

Per il Bando in oggetto, la graduatoria potenziale è tarata sul decremento del Fondo perduto dal 90%. Tuttavia non comprendo se vi sia un limite massimo di decremento del fondo perduto. Ad esempio:
- fatto 100 il progetto, anziché richiedere Fondo perduto del 90%, potrei teoricamente chiedere Fondo perduto del 10% al fine di migliorare la mia graduatoria?

Risposta

Si conferma, ai sensi delle previsioni dell'Avviso "FAInSicilia", l'ipotesi di riduzione, senza limiti, del contributo pubblico nei termini esemplificati nel quesito, che equivale ad un incremento, complementare,



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



PIANO SVILUPPO
E COESIONE
SICILIA



SICILIA 14-20

del cofinanziamento privato (nell'ipotesi citata le risorse proprie saranno pari al 90%). Resta inteso che la disponibilità delle proprie risorse finanziarie dovrà essere dimostrata con le modalità previste dall'Avviso.

Quesito n. 16.

All'art. 5 – soggetti ammissibili, comma B. il bando indica come soggetti ammissibili alle agevolazioni le MPI che abbiano il requisito di essere iscritte presso il Registro delle imprese e risultare attive da non più di 36 mesi.

Una società iscritta da più di 36 mesi al Registro delle imprese che invece è attiva da meno di 36 mesi, è soggetto ammissibile alle agevolazioni?

Risposta

No. Le imprese costituite ed iscritte al Registro imprese da più di 36 mesi non sono eleggibili all'Avviso. In ogni caso lo stato di impresa attiva può essere di durata anche inferiore ai 36 mesi.

Quesito n. 17.

All'art. 7 – Spese ammissibili, punto 7.1 comma d) il bando indica come categoria di spesa ammissibile alle agevolazioni quella relativa agli *oneri professionali ascrivibili a professioni regolamentate, entro il limite massimo del 7% del totale dei costi ammissibili per il programma di spesa.*

Rientrano nella definizione di oneri professionali tutti i servizi relativi a [...], studi di fattibilità [...].

Relativamente alla redazione dello studio di fattibilità che dovrà essere redatto, i cui contenuti coincideranno con i contenuti utilizzati per la compilazione dell'allegato 3a o 3b – Modello di domanda del bando, e che prevede professionisti differenti da quelli impiegati per la redazione del computo metrico relativo ad eventuali opere edili, sono necessari tre preventivi di tre fornitori di servizi oppure è possibile presentarne uno solo il cui importo sia determinato dalle tariffe professionali di riferimento?

Risposta

Si premette che i costi eventualmente sostenuti dai soggetti richiedenti prima della data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni non sono ammissibili e che, qualora gli stessi dovessero comportare l'avvio/decorrenza del programma di investimenti, essi possono comportare l'integrale inammissibilità del programma di spesa.

Ciò premesso, gli studi di fattibilità cui fa riferimento l'art. 7 dell'Avviso non hanno ad oggetto la compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni (Allegati 3a e 3b dell'Avviso), essi si riferiscono piuttosto a valutazioni di fattibilità connesse con l'attuazione di specifici interventi previsti nel programma di spesa (es. valutazioni tecnico-economiche preventive in ordine alla fattibilità di un determinato intervento da realizzarsi nell'ambito del programma di spesa candidato alle agevolazioni). In ogni caso, al pari degli altri fornitori, anche per i suddetti servizi dovranno essere prodotti almeno 3 preventivi.

Quesito n. 18.

All'art. 7 – Spese ammissibili, punto 7.2 comma b), il bando indica che dovranno essere prodotti per ciascun bene e/o servizio oggetto d'acquisto almeno tre preventivi qualificati ed omogenei.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



Tuttavia, il bando non specifica quale sia il criterio di scelta tra tali preventivi cosicché quello scelto sarà infine imputato per la richiesta delle agevolazioni.

Tra i preventivi è da scegliersi quello economicamente più vantaggioso?

Nel caso in cui il preventivo di un bene prescelto sia superiore agli altri due perché:

1. tale bene è unico per specifiche tecniche (per esempio un apparecchio elettromedicale le cui caratteristiche specifiche rispondano perfettamente alle esigenze operative del soggetto richiedente);
2. e/o di qualità superiore (per esempio climatizzatori di qualità superiore a quelli offerti da fornitori standard);
3. e/o perché il bene prescelto è adeguato al target di mercato del soggetto richiedente (per esempio, arredi di lusso per strutture ricettive che si rivolgono a target di mercato alto ed esigente);

è possibile la scelta di un preventivo che NON sia quello economicamente più vantaggioso?

Se sì, come attestare in maniera legittima tale scelta?

Risposta

Sì. La scelta di un preventivo più oneroso rispetto ad altri più economici acquisiti per una stessa tipologia di bene e/o servizio dovrà in ogni caso essere adeguatamente motivata ed argomentata dal soggetto richiedente le agevolazioni, onde poter giustificare la preferenza espressa ai fini della elaborazione del programma di spesa candidato alle agevolazioni.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



PIANO SVILUPPO
E COESIONE
SICILIA



SICILIA 14-20

Quesito n. 19.

All'art. 15 – Erogazione delle agevolazioni, punto 15.3, il bando prevede che ciascun SAL intermedio dovrà avere un valore unitario pari ad almeno il 20% del costo totale ammesso a finanziamento. Al successivo punto 15.4, il bando prevede un'anticipazione pari al 40% del totale delle agevolazioni di spettanza del soggetto beneficiario. L'ultimo capoverso di tale punto è il seguente: Ove prevista, l'anticipazione erogata a favore del soggetto beneficiario dovrà essere riassorbita proporzionalmente nei SAL successivi fino al completo esaurimento della stessa.

Si chiede di voler chiarire le modalità di recupero dell'anticipazione sui SAL successivi.

Risposta

L'anticipazione di cui al punto 15.4 dovrà essere proporzionalmente recuperata su tutti i SAL successivi fino al completo riassorbimento della stessa.

A tal fine, per ogni SAL rendicontato pari almeno al 20% del costo totale ammesso alle agevolazioni, sarà proporzionalmente decurtata una quota pari al 40% del valore dello stesso SAL presentato fino al riassorbimento totale dell'anticipazione. Si riporta qui di seguito un esempio

Importo progetto	100.000,00 €				
% contributo	75%				
Totale contributo	75.000,00 €				
	Anticipazione	I SAL (40%)	II SAL (30%)	III SAL (20%)	SALDO (10%)
Anticipazione 40%	30.000,00 €				
Importo rendicontato		40.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
contributo dovuto		30.000,00	22.500,00	15.000,00	7.500,00
Recupero anticipazione 40%		12.000,00	9.000,00	6.000,00	3.000,00
Contributo erogato		18.000,00	13.500,00	9.000,00	4.500,00
Residuo anticipazione da recuperare		18.000,00	9.000,00	3.000,00	-

Quesito n. 20.

All'art. 16 – Variazioni, punto 16.1 il bando indica che Non sono consentite variazioni relative alla localizzazione dell'unità produttiva ed all'attività imprenditoriale che comportino modifiche sostanziali al progetto imprenditoriale ed al programma di spesa approvati e descritti nel disciplinare di finanziamento. Nel caso in cui si variasse la localizzazione dell'unità produttiva e ciò NON comportasse modifiche sostanziali al progetto imprenditoriale (ad esempio, il mercato di riferimento resta immutato), le opere edili previste progettualmente possono essere adattate alla nuova unità produttiva ed essere riconosciute come spesa progettuale legittima?

Risposta

Si, a condizione che le spese per opere edili non siano state ancora sostenute. In proposito, si chiarisce che le eventuali spese sostenute dal Beneficiario per la realizzazione di opere edili e/o altri interventi assimilabili su di un edificio diverso da quello in cui sarà svolta l'attività economica oggetto del progetto imprenditoriale agevolato non saranno considerate ammissibili. Laddove esse fossero state rendicontate e rimborsate prima della variazione di localizzazione dell'unità produttiva (fatta salva la preventiva approvazione del



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



PIANO SVILUPPO
E COESIONE
SICILIA



SICILIA 14-20

Dipartimento) saranno oggetto di recupero a valere sui successivi SAL o dovranno comunque essere restituite dal Beneficiario, secondo le modalità specificate nel relativo provvedimento, in quanto indebitamente percepite.

Quesito n. 21.

Nel caso di imprese da costituire ex art. 5.1.A dell'Avviso, l'Allegato 3.A – Modello per la domanda di accesso alle agevolazioni – dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal futuro rappresentante legale della costituenda, benché lo stesso non sia portatore dei requisiti soggettivi specifici di cui all'art. 5.1.A, oppure dal futuro socio di maggioranza persona fisica avente i requisiti specifici di cui all'art. 5.1.A e che deterrà più del 51% del capitale sociale?

Risposta

Le disposizioni di cui all'art. 11.5 dell'Avviso stabiliscono che "le domande di accesso alle agevolazioni devono essere, a pena di irricevibilità, firmate digitalmente dal legale rappresentante della MPI o dalla persona fisica delegata dalla MPI costituenda" senza stabilire se quest'ultima debba necessariamente avere i requisiti dell'art. 5.1.A. Pertanto, ferma restando la sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettivi di cui all'art. 5 dell'Avviso, la domanda di accesso alle agevolazioni potrà essere presentata dal soggetto delegato dalla costituenda compagine sociale, anche laddove lo stesso delegato non disponesse dei requisiti di ammissibilità soggettiva.

Quesito n. 22.

Nel caso di imprese da costituire ex art. 5.1.A dell'Avviso, la futura società potrà prevedere la presenza di un socio persona giuridica, fermo restando il limite che tale soggetto non detenga più di un terzo del capitale sociale sottoscritto?

Risposta

Sì. In coerenza con quanto previsto dal punto 5.5 dell'Avviso, le MPI di cui al punto 5.1 (sia quelle costituenti che già costituite) possono essere costituite anche da soci persone giuridiche a condizione che la presenza di tali soggetti nella compagine societaria richiedente non sia superiore ad un terzo del capitale sociale sottoscritto.

Quesito n. 23.

Nel caso di imprese da costituire ex art. 5.1.A dell'Avviso, l'Allegato 5.A – DSAN requisiti soggettivi dovrà essere compilata e sottoscritta da ciascun componente della compagine sociale del costituendo soggetto richiedente, indipendentemente dalla presenza dei soli requisiti soggettivi specifici di cui all'art. 5.1.A, ma a valere anche sui requisiti di cui all'art. 5.2 dell'Avviso?

Risposta

No. I requisiti di cui al punto 5.2 dell'Avviso includono condizioni specifiche che possono sussistere solo e soltanto a fronte di imprese già costituite (es. condizione di impresa in difficoltà e/o assenza di condizioni



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



di colleganza o controllo). Viceversa, nel caso di costituendo soggetto richiedente, ciascun soggetto (futuro rappresentante, futuro socio) della costituenda MPI dovrà rendere le dichiarazioni specifiche richieste all'interno del modulo di domanda di accesso alle agevolazioni di cui all'Allegato 5.A - DSAN, senza che lo stesso modulo debba essere sottoscritto dagli ulteriori componenti della costituenda compagine sociale, in considerazione che ciascuna DSAN è personale e sottoscritta dal singolo soggetto identificato mediante allegazione di proprio documento di riconoscimento ai sensi del DPR 445/2000. I medesimi soggetti, oltre alla DSAN dovranno compilare e sottoscrivere idonea delega/autorizzazione specifica al futuro legale rappresentante della costituenda MPI, legittimandolo alla trasmissione delle proprie DSAN ai fini della partecipazione all'Avviso

In definitiva il futuro legale rappresentante della costituenda MPI dovrà quindi accludere alla domanda di accesso alle agevolazioni, le DSAN dei singoli componenti della costituenda MPI con allegati documento di riconoscimento (compresa la propria) e la delega/autorizzazione di ciascun altro soggetto coinvolto nella costituenda compagine sociale.

Quesito n. 24.

Nel caso di imprese da costituire ex art. 5.1.A dell'Avviso, la costituzione in forma d'impresa potrà avvenire subito dopo la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, quindi anche prima della data di comunicazione di ammissione alle agevolazioni?

Risposta

Si. In coerenza con le disposizioni di cui al punto 5.4 dell'Avviso "I soggetti di cui al punto 5.1.A possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni, purché si costituiscano in forma d'impresa entro sessanta giorni (centoventi in caso di residenza all'estero) dalla data di comunicazione di ammissione alle agevolazioni del presente Avviso, esclusivamente nelle seguenti forme giuridiche: a) impresa individuale; società, ivi incluse quelle cooperative". La norma, pertanto, non esclude che il soggetto richiedente le agevolazioni possa costituirsi in forma di impresa anche prima della data di eventuale comunicazione di ammissione alle agevolazioni.

Quesito n. 25.

Preso atto che il destinatario/beneficiario della lettera di attestazione prevista dall'Avviso è: a) impresa individuale; b) lavoratore autonomo; c) società; nell'allegato 8 "Attestazione bancaria" si fa riferimento, invece, soltanto a società già costituite e ai soci delle stesse, ai quali pertanto la lettera di attestazione deve essere rilasciata in via esclusiva.

Qualora il soggetto richiedente fosse, invece, rappresentato da una ditta individuale o da un lavoratore autonomo, per poter procedere con il rilascio della lettera di attestazione secondo l'allegato 8, occorrerebbe un vostro conforto che la dizione utilizzata deve intendersi omnicomprensiva dei destinatari dell'intervento e quindi sia possibile sostituire nell'intestazione "Spett.le Società", la dizione "Spett.le Ditta Individuale" o "Spett.le Nome lavoratore Autonomo".

In alternativa si potrebbe sostituire nell'allegato 8 il termine "società" con il termine "impresa" ed il riferimento a "socio/soci/titolare" in luogo di "socio/soci".

Risposta



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



PIANO SVILUPPO
E COESIONE
SICILIA



SICILIA 14-20

Preliminarmente, occorre specificare che destinatari delle agevolazioni possono essere le imprese individuali o le società (ad esclusione dei liberi professionisti "lavoratori autonomi", non iscritti al registro delle imprese). In relazione a quanto richiesto, si precisa che la dizione "Spett.le Società" presente in allegato 8 è da intendersi meramente esemplificativa e che la stessa potrà essere liberamente sostituita nei termini indicati a seconda della fattispecie.

Resta ferma la necessità per l'istituto di credito di certificare la solvibilità del soggetto richiedente ai fini della valida presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni. L'intestazione dell'allegato 8 è la seguente e si riferisce sia alla società che all'impresa individuale (o dei singoli futuri soci della costituenda):

Spett.le società xxxx (soggetto richiedente persona giuridica già
costituita)
Oppure Spett. Sig.XXXX (socio/soci del soggetto richiedente)

Quesito n. 26.

L'avviso non finanzia le spese per la realizzazione di nuove costruzioni (ma soltanto la ristrutturazione). Tale spesa (per la realizzazione ex novo dell'unità produttiva) può essere considerata nella domanda come importo di cofinanziamento del progetto?

Risposta

No. Il cofinanziamento privato è consentito solo ed esclusivamente nelle forme previste dall'Avviso (vedi risposta a quesito n. 9) e non può in nessun caso dipendere dalla valorizzazione di altri apporti in natura eseguiti dal soggetto beneficiario.

Quesito n. 27.

Il progetto X, ad oggi in fase di autorizzazione al Comune di Y, prevede la realizzazione di un centro Elio/talassoterapico stagionale e smontabile che funzionerà esclusivamente nel periodo giugno/settembre, quindi per un totale di 4 mesi annui. Le opere verranno completamente rimosse così come da parere espresso dalla soprintendenza della provincia di Z, per essere rimontate l'anno successivo nelle medesime date.

Il sottoscritto, quindi, richiede chiarimenti in merito al punto 7.1 lettera "A" terzo capoverso, ove viene riportato: "Non sono ammessi alle agevolazioni gli interventi che abbiano ad oggetto la realizzazione di nuovi edifici e/o cubature".

A tal proposito chiedo se a vostro avviso le strutture stagionali di facile ed obbligatoria rimozione, quali pergolati e chioschi in legno e/o baracche prefabbricate smontabili di facile rimozione, opere del tutto prive di fondazione, possano essere intesi come cubatura e/o nuovi edifici, o come lo scrivente ritiene essere assimilabili ad attrezzature aventi validità prettamente stagionale, che verranno rimosse alla fine del periodo di attività estiva.

In funzione di quanto sopra esposto chiedo se vi sia la possibilità di accedere alle agevolazioni in oggetto.

Risposta



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



L'attività economica oggetto del quesito rientra tra quelle potenzialmente eleggibili alle agevolazioni dell'Avviso.

Il quesito posto, però, attiene prettamente ad aspetti di natura urbanistico-edilizia, che dovrà valutare il tecnico incaricato, dal momento che in relazione alla tipologia del manufatto, lo stesso può o meno essere assimilato ad un intervento c.d. di "edilizia libera".

Laddove essa fosse soggetta al rilascio di concessioni (es. concessioni demaniali marittime legate all'uso dell'arenile e/o dello specchio d'acqua antistante il centro elio/talassoterapico di cui si prevede l'attivazione), si precisa che il soggetto richiedente dovrà dimostrare di essere in possesso del titolo di concessione la cui durata dovrà essere compatibile con le previsioni dell'Avviso.

Quesito n. 28.

Tenuto conto dell'Allegato 1 "Elenco dei codici di attività economica (Ateco 2007) non ammissibili alle agevolazioni" e considerato quanto indicato all'articolo 6.3. dell'Avviso si chiede di chiarire se l'attività di trasporto marittimo e costiero di passeggeri (codice ATECO 50.10.00) rientri tra le attività ammissibili al bando.

Risposta

Il codice ATECO in questione è da ritenersi escluso dalle agevolazioni dell'Avviso.

Quesito n. 29.

L'art. 7.1, punto d) dell'Avviso considera ammissibili esclusivamente le spese relative a professioni regolamentate. Si chiede, pertanto, se può essere considerato ammissibile un titolo di spesa emesso da una SRL per l'effettuazione di uno studio di fattibilità da parte di socio/amministratore unico Dottore Commercialista.

Risposta

Sì, se la prestazione è resa da un dottore commercialista o da uno studio professionale associato.

Quesito n. 30.

L'allegato 8 dell'Avviso "Format Lettera Bancaria" fa specifico riferimento ad un Istituto Bancario quale soggetto titolare per l'emissione della Lettera Bancaria a garanzia della capacità finanziaria del proponente. L'art 8.3 dello stesso Avviso fa invece riferimento ad attestazioni bancarie o di Intermediari Finanziari. Si chiede pertanto se un Consorzio Fidi maggiore vigilato ex art. 107 TUB può rilasciare attestazione e/o lettera bancaria

Risposta

Sì, i Consorzi di garanzia fidi (ex 107 TUB) possono rilasciare l'attestazione di cui all'allegato 8 dell'Avviso.

Quesito n. 31.

L'acquisto di una casa mobile per alloggi a turisti viene considerato come acquisto di impianto o acquisto immobile? La casa mobile è come un camper che può essere spostato di luogo in luogo.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



PIANO SVILUPPO
E COESIONE
SICILIA



SICILIA 14-20

L'acquisto di una casa galleggiante che può essere spostata da molo a molo in diversi luoghi?

Risposta

Si rimanda alla risposta data al quesito n. 27.

Quesito n. 32.

l'idea progettuale consiste nel rilevare uno studio di commercialisti obsoleto, attraverso la costituzione di una nuova società in cui verranno installati impianti e macchinari di ultima generazione. I soci saranno in parte delle dipendenti della vecchia società, per mantenere l'occupazione ed in parte nuove socie, alcune delle quali hanno partecipazioni in altre società. L'idea e la compagine sociale rientrano nella casistica finanziabile con il bando?

Risposta

Si, a condizione che il soggetto richiedente presenti i requisiti di cui all'art. 5 dell'Avviso (ivi compresa evidentemente l'iscrizione al Registro delle imprese) e che siano rispettate le soglie dimensionali previste per il programma di spesa come riportate all'art. 6 dello stesso Avviso, tenuto conto delle specifiche limitazioni poste per le differenti tipologie di spesa di cui all'art. 7.

IL DIRIGENTE
(dr. Giuseppe Giudice)

Firmato
IL DIRIGENTE GENERALE
(dr. Carmelo Frittitta)